

R E G O L A M E N T O PROVVISORIO

Approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n.1 del 29/01/2021

Approvato dall' Assemblea del Collegio Regionale con verbale n.1 del 09/02/2021

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento provvisorio del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania integra il precedente Regolamento provvisorio registrato con atto rep.187717 racc.40899 per Notar Dott. Carlo Tafuri del 2.8.1991, nella sola appendice che disciplina l'organizzazione del Collegio, e dà attuazione alla Legge 2 gennaio 1989 n.6 "Ordinamento della professione della Guida Alpina" e ss.mm.ii, e alla Legge Regionale 16 marzo 1986 n.11 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche". Detto Regolamento rimarrà in vigore fino a nuovi atti emanati in materia dallo Stato o dalla Regione Campania.

Art. 2 - Codice deontologico

Le Guide iscritte nell'albo professionale e nell'elenco speciale sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite dal codice approvato dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane e allegato al presente Regolamento quale parte integrante.

Art. 3 - Esercizio della professione

L'esercizio della professione di Guida Alpina, di Guida Vulcanologica e delle figure analoghe previste dalla Legge 6/89 e ss.mm.ii. è subordinato all'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche.

Art. 4 – Funzionamento del Collegio

1. Non sussiste alcun numero minimo di Guide Alpine per il regolare funzionamento del Collegio Regionale a condizione che il numero degli iscritti sia sufficiente a garantire il funzionamento del Collegio Regionale.
2. Nel caso in cui non sono presenti Guide Alpine, il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti al Collegio; è convocata almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il Direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
2. In attesa di disposizioni statali o regionali attuative, gli iscritti agli elenchi speciali partecipano all'Assemblea con diritto di voto su ogni questione attinente alla relativa professione.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Collegio mediante comunicazione scritta trasmessa in forma elettronica a tutti i membri del Collegio con riportato l'ordine del giorno relativo, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione stabilita. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti del Collegio e in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. L'Assemblea elegge un Presidente, un segretario e tre scrutatori, qualora necessari allo svolgimento delle operazioni.
7. Al Presidente dell'Assemblea spetta la direzione dell'Assemblea stessa e la vigilanza sul suo corretto svolgimento.
8. Nei casi delle elezioni delle cariche collegiali e di nomine specifiche e ogni qualvolta l'Assemblea ne faccia richiesta, il Presidente dispone che la votazione avvenga a scrutinio segreto per mezzo di apposita scheda.
9. Il segretario dell'Assemblea provvede alla stesura del relativo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario stesso.
10. Il verbale è letto e approvato al termine della riunione o nella successiva riunione dell'Assemblea stessa.
11. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
 - c) adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta del Direttivo;
 - d) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 6 - Direttivo

1. Il Direttivo è formato da un numero di 5 componenti eletti dall'Assemblea tra gli iscritti al Collegio che propongono la propria candidatura ed è composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del Collegio e per almeno tre quarti fra le Guide Alpine.
2. In attesa di disposizioni statali o regionali attuative, in mancanza di candidature di Guide Alpine, i componenti del Direttivo possono essere eletti tra le Guide Vulcanologiche iscritte all'elenco speciale.
3. Le elezioni del Direttivo sono indette dal Presidente del Direttivo uscente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttivo uscente.
4. L'elezione avviene mediante votazione segreta a maggioranza semplice. Ciascun votante può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri del Direttivo da eleggere. Non sono ammesse deleghe di voto. In caso di parità di voti sono eletti i più anziani in ordine di iscrizione al Collegio.
5. Il Presidente e il Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
6. I membri votati ma non eletti formano una graduatoria dei sostituti in caso di decadenza dei componenti del Direttivo in carica.
7. I componenti del Direttivo decadono per:
 - a) dimissioni
 - b) decesso
 - c) revoca del mandato.
8. Il mandato è revocato per:
 - a) tre assenze ingiustificate alle riunioni del Direttivo,
 - b) perdita dei diritti o dei requisiti.
9. I componenti del Direttivo decaduti sono sostituiti per surroga; qualora la lista dei votati dall'Assemblea sia esaurita si procede alla sostituzione in occasione della prima Assemblea successiva.
10. Il Direttivo decade per decadenza della maggioranza dei suoi componenti.
11. Per la discussione di argomenti riguardanti il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sono invitati alle sedute del Direttivo con voto consultivo, il Presidente e i Consiglieri del Presidio medesimo.
12. La convocazione del Direttivo, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante invito scritto trasmesso in forma elettronica ai componenti del Direttivo stesso almeno 5 giorni prima della data di convocazione stabilita; in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telefono o altro mezzo di comunicazione fino a 48 ore prima

della riunione.

13. Le sedute del Direttivo sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
14. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
15. Il Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o indisposizione o delega, dal Vicepresidente; deve altresì essere convocato ogni volta che lo decide il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Direttivo stesso.
16. Per le decisioni adottate nei procedimenti d'impugnazione disciplinare, il Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Per le altre deliberazioni il Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.
17. Oltre a quanto già demandato dalle leggi vigenti e dai relativi regolamenti attuativi, spetta al Direttivo:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco speciale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione e ai rinnovi;
 - b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari tramite i Consigli di Disciplina nei confronti degli iscritti che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento; in mancanza degli stessi Consigli di Disciplina e transitoriamente fino all'istituzione di questi ultimi, competente è il Direttivo stesso;
 - c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali;
 - d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle Guide;
 - e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della formazione, di accordi di programma o progettazione, di interventi mirati o volti alla tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione del turismo montano;
 - f) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di formazione, avvalendosi della Commissione Tecnica;
 - g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo;
 - h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
 - i) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e dell'eventuale divisa degli iscritti;
 - j) concedere deleghe/incarichi a membri del Direttivo o del Collegio particolarmente esperti in determinati campi fissandone i limiti operativi;
 - k) nominare commissioni interne con incarichi specifici;
 - l) designare rappresentanti della categoria presso Enti regionali o locali;
 - m) svolgere inoltre ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione statale e regionale.

Art. 7 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dal Direttivo fra i propri componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta del Direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel primo scrutinio.
3. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in ogni sede.
4. Il Presidente presenta la relazione annuale accompagnata dal conto economico e dallo stato patrimoniale dell'Ente.
5. Il Presidente, nelle decisioni che coinvolgono le sorti del Collegio, deve operare con l'avallo della maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.

6. Nella gestione finanziaria, al Presidente sono concesse operazioni contabili fino ad un tetto massimo di spesa per singola operazione, stabilito annualmente dal Direttivo.
7. Il Vicepresidente è proposto dal Presidente e nominato dal Direttivo tra i membri dello stesso, e sostituisce il Presidente stesso in tutte le sue funzioni e con gli stessi poteri in caso di assenza, impedimento, indisposizione o delega.

Art. 8 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è proposto dal Presidente e nominato dal Direttivo tra i membri dello stesso, e resta in carica per la durata del Direttivo.
2. Il Tesoriere ha il compito di: elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea; vigilare sulla regolare riscossione delle quote annuali poste a carico degli iscritti e in generale su tutte le movimentazioni di natura economica e finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Tesoriere si avvale di eventuale personale del Collegio e/o di professionisti esterni.
4. Il Presidente del Direttivo può assolvere le funzioni di Tesoriere.

Art. 9 – Commissione Tecnica

Si rimanda alle disposizioni emanate dal Co.Na.G.A.I (Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane).

Art. 10 - Commissioni

1. In attuazione degli scopi istituzionali, delle disposizioni di legge, delle linee programmatiche di attività e dei piani operativi dell'Ente possono essere istituite con delibera del Direttivo strutture denominate "Commissioni" finalizzate a fornire supporto tecnico-organizzativo al Direttivo medesimo.
2. Di volta in volta l'atto istitutivo delle suddette strutture stabilisce, per ciascuna: il responsabile, i componenti, gli obiettivi, le risorse, le attribuzioni di poteri e responsabilità, tempi e durata della carica, modalità di verifica del lavoro e coordinamento con le varie strutture dell'Ente, ogni altro aspetto necessario o utile al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 11 - Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento del Collegio, dei suoi organi e strutture, gli iscritti versano quote d'iscrizione annuali che possono essere differenziate per gli iscritti all'albo e gli iscritti agli elenchi speciali, come stabilita da apposita delibera di Direttivo con cadenza annuale.
2. Le quote di iscrizione devono essere versate con le modalità e le scadenze stabilite dal Direttivo.
3. In caso di morosità sono applicati gli interessi al tasso soglia. Il pagamento, con l'integrazione della mora è possibile fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuta la quota associativa; oltre questo termine il mancato pagamento dà luogo a sospensione dall'Albo/Elenco. L'iscrizione a seguito di sospensione per morosità comporta il pagamento di tutte le quote arretrate non versate.
4. La quota di iscrizione non è frazionabile.

Art. 12 - Tenuta dell'albo e degli elenchi speciali

1. Il Collegio custodisce e aggiorna l'albo professionale delle Guide Alpine e gli elenchi speciali delle Guide Vulcanologiche e delle figure analoghe previste dalla Legge 6/89 e ss.mm.ii. della Regione Campania.
2. L'iscrizione all'albo e agli elenchi speciali ha scadenza calendariale corrispondente con l'anno solare.
3. Gli iscritti all'albo e agli elenchi speciali hanno l'obbligo di comunicare al Collegio ogni variazione dei dati precedenti (indirizzo, recapiti telefonici, PEC, mail e altro) entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento sono adottati dal Consiglio di Disciplina; in mancanza del Consiglio di Disciplina e transitoriamente fino all'istituzione di quest' ultimo, competente è il Direttivo del Collegio;
2. In tal caso, ogni qual volta il Collegio venga a conoscenza di fatti che possono essere suscettibili di dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'albo/elenco professionale, il Presidente assume le informazioni preliminari per verificare la sussistenza dei fatti che formano oggetto dell'imputazione.
3. Il Direttivo, su rapporto del Presidente, decide se vi sia motivo per dar luogo al giudizio disciplinare.
4. In caso affermativo il Presidente provvede a contestare per iscritto, anche mediante comunicazione trasmessa in forma elettronica, gli addebiti all'imputato, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie controdeduzioni.
5. L'imputato ha diritto di essere sentito personalmente dal Direttivo prima dell'adozione di provvedimenti disciplinari.
6. Avverso il provvedimento disciplinare comminato dal Collegio Regionale è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, avanti ad apposito Consiglio di disciplina del Collegio Nazionale.

Art. 14 - Sospensione e cancellazione dall'Albo/Elenco Professionale

La sospensione e la cancellazione dall'Albo/Elenco professionale possono avvenire per quanto di seguito riportato.

Sospensione per:

- a) richiesta dell'iscritto;
- b) mancato rispetto degli obblighi di formazione continua / aggiornamento professionale;
- c) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) reiterate violazioni del Codice Deontologico;
- e) a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi.

Cancellazione per:

- A. richiesta dell'iscritto;
- B. per decesso;
- C. per trasferimento a Collegio di altra Regione;
- D. a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi;
- E. cessazione dell'attività professionale per invalidità o per anzianità.

Art. 15 – Trasferimento e aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda dell'iscritto, all'albo o elenco speciale corrispondente di un altro Collegio territoriale.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio Regionale competente per l'albo o elenco speciale nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.
3. La Guida Alpina-Maestro di Alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L'aggregazione è disposta dal competente Collegio Regionale. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di Aspiranti Guida.

Art. 16 - Guideemerite

1. Il riconoscimento del titolo di Guidaemerita è dato, previa domanda, dal Direttivo, alle Guide Alpine, alle Guide vulcanologiche e alle figure analoghe previste dalla Legge 6/89 e ss.mm.ii. che al momento della cessazione dell'attività vantino almeno 25 anni di attività professionale e cessano l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Le Guide emerite vengono iscritte in un apposito elenco del Collegio previa richiesta da formulare in fase di cancellazione dall'albo/elenco.
3. Le Guide emerite partecipano al sostentamento del Collegio con una quota d'iscrizione stabilita dal Direttivo;
4. Fanno parte dell'Assemblea senza diritto di voto;
5. Non possono svolgere e/o ricoprire incarichi riservati agli iscritti all'Albo/Elenco.

Art. 17 - Norme Transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e da sue successive modifiche e/o integrazioni, si rinvia alle leggi in materia, ai regolamenti approvati dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ed alle norme del Codice Civile se applicabili e compatibili.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti i Regolamenti e le precedenti disposizioni dell'Ente con esso incompatibili.
3. Il presente Regolamento ha natura provvisoria in attesa delle emanazioni di atti normativi dello Stato o della Regione Campania cui il presente viene inviato.



CODICE DEONTOLOGICO

Principi fondamentali

Art. 1

La guida alpina nell'esercizio della sua professione adempie ad una funzione sociale che concorre al pieno sviluppo della persona umana; la guida alpina riconosce perciò i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ed è impegnata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà personale e sociale in tutte le situazioni in cui l'esercizio della professione la conduca a trovarsi.

Art. 2

Il terreno di esercizio della guida comprende:

- le zone di montagna, i terreni avventurosi, le aree rocciose, innevate e ghiacciate, gli alvei dei corsi d'acqua;
- gli immobili e i luoghi destinati alla pratica sportiva dell'arrampicata: falesie e strutture artificiali.

Art. 3

Le norme contenute nel presente codice si applicano alle guide alpine, agli aspiranti guide alpine e agli accompagnatori di media montagna e alle guide vulcanologiche nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprerensibile. Non può essere svolta la professione, anche in modo stagionale o non esclusivo, senza l'iscrizione all'albo o elenco speciale.

Art. 4

Nell'esercizio di attività professionale all'estero che siano consentite dalle disposizioni in vigore, la guida alpina italiana è soggetta alle norme deontologiche interne, oltre che alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività, se ciò sia previsto a condizione di reciprocità. Parimenti, la guida alpina straniera che eserciti in Italia



(quando ciò sia consentito), è soggetta alle norme deontologiche italiane.

Art. 5

La guida alpina deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempire ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 6

Il numero dei clienti che la guida alpina prenda sotto la sua cura non deve superare la sua possibilità di sorveglianza, in relazione alla miglior sicurezza che ella possa garantire.

Art. 7

La guida alpina può accettare solamente incarichi per cui abbia le necessarie competenze professionali, e ha il dovere di rifiutarli, quando non ne disponga.

Art. 8

La guida alpina e l'aspirante guida devono curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e mantenerle conformi alle migliori tecnica e didattica.

Art. 9

Durante l'esercizio della professione la guida alpina espone il segno distintivo della sua qualifica professionale.

Art. 10

La guida alpina ha l'obbligo di informare preventivamente ed in modo chiaro il cliente circa l'onorario e anche sui contenuti tecnici dell'insita; deve informarsi sulle peculiari esperienze del cliente e sue condizioni psicofisiche per la sua prestazione. Nel caso in cui l'incarico non sia portato a termine per cause di forza maggiore o per ragioni imputabili al cliente, la guida alpina ha diritto di essere retribuita in proporzione al lavoro svolto.



Art. 11

Il comportamento della guida alpina deve essere rispettoso dei principi della dignità personale anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale. Ella deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale dell'ordine territoriale e nazionale cui appartiene.

Rapporti con i clienti

Art. 12

Il rapporto che si instaura tra la guida alpina ed il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento dai fondamentali principi di stima e fiducia reciproche, lealtà, chiarezza, correttezza.

Art. 13

La guida alpina deve ispirare la sua attività alle massime diligenza, cura e perizia, richieste per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del cliente.

Art. 14

La guida alpina è tenuta a portare con sé nell'esercizio della professione il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso, e tecnologico per richiedere aiuto, nei limiti consentiti dalla miglior tecnica applicabile nel frangente. La guida alpina è tenuta ad intervenire in caso di infortunio in montagna, senza pregiudizio per i clienti; in caso di incidente la guida deve informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino, deve prestare assistenza alle vittime dell'incidente nella misura massima a lui possibile senza pregiudizio per i suoi clienti.

Art. 15

Costituisce illecito disciplinare l'inadempimento od inesatto adempimento delle prestazioni inerenti l'incarico assunto, quando ciò sia dipeso da colpa grave o dolo.



Rapporti con il collegio

Art. 16

Ferme le prerogative di libertà intellettuale ed esercizio della professione, la guida alpina osserva le prescrizioni legittimamente impartite dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, al fine di consentire l'uniformità di comportamento e condotte nel territorio nazionale.

Art. 17

La guida alpina è, se richiesta e compatibilmente coni propri impegni, tenuta a collaborare con il Collegio d'appartenenza e con il Collegio Nazionale.

Art. 18

È dovere di ogni guida alpina regolarmente iscritta all'albo partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche del Collegio di appartenenza e del Collegio Nazionale, salvo giustificato motivo. La guida alpina è tenuta al pagamento delle quote d'iscrizione. L'inadempimento di tale obbligo costituisce illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione in caso di recidiva occorsa per almeno due annualità.

Art. 19

I componenti degli organi dei Collegi regionali e del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con obiettività, imparzialità e spirito di servizio, favorendo il rispetto dello spirito di colleganza fra gli iscritti.

Rapporti con i colleghi

Art. 20



La guida alpina devono mantenere in ogni circostanza nei confronti dei colleghi un atteggiamento di schietta cordialità e lealtà, al fine di conservare ed accrescere il prestigio dell'intero ordine.

Art. 21.

La guida alpina osserva i principi della libertà e lealtà della concorrenza.

Art. 22

È fatto divieto ad ogni guida alpina di utilizzare forme di pubblicità ingannevole

Art. 23

È fatto divieto alla guida alpina di opporsi alla scelta del cliente di avvalersi contemporaneamente delle attività di più guide.

Art. 24

La guida alpina non deve porre in essere, né concorrere, né essere connivente con condotte d'esercizio abusivo della professione.

Art. 25

La guida alpina non può fare uso di titoli professionali, anche di specializzazione, che non abbia conseguito; la guida alpina che eserciti l'attività in forma associata deve curare che tutti gli associati dispongano del necessario titolo professionale ed esibiscano solo i titoli di cui siano effettivamente titolari

Art. 26

La guida alpina deve adempiere ai doveri di formazione richiesti dall'ordinamento di appartenenza.

Art. 27

Salvi gli atti indifferibili, la guida alpina che intenda procedere legalmente a carico di un collega per fatti inerenti l'esercizio della professione ha il dovere di previamente informare il Collegio di appartenenza, perché sia tentata una composizione amichevole attraverso la mediazione del presidente del Collegio.



Art. 28

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della guida alpina, i titoli posseduti attinenti alla professione, la forma individuale od associata d'esercizio della professione, i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 29

La guida alpina è tenuta a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Collegi d'appartenenza o dal Collegio nazionale, idonea assicurazione della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di quanto disposto dal presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Norme di procedura.

Art. 30.

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli regionali di disciplina, istituiti a norma dell'art. 8, comma , del d.p.r. nr. 137 del 2012.
2. Il consiglio regionale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, secondo il regolamento approvato dal Collegio Nazionale. Il numero complessivo dei componenti del consiglio regionale è pari ad un terzo del numero dei componenti del consiglio direttivo regionale d'appartenenza, se del caso approssimato per difetto all'unità.
3. Non possono far parte del consiglio regionale di disciplina componenti appartenenti al consiglio direttivo del Collegio regionale cui sia iscritta la guida alpina nei confronti della quale si deve procedere.



4. Esposti o denunzie aventi contenuto disciplinare debbono essere presentate al consiglio direttivo del Collegio d'appartenenza della persona incolpata. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio direttivo, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio direttivo deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio regionale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal consiglio direttivo del Collegio Nazionale, sentiti i consigli direttivi dei Collegi regionali.

Art. 31.

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli regionali di disciplina.

2. È competente il consiglio regionale di disciplina del collegio regionale cui è iscritta la guida alpina, ovvero ed alternativamente del collegio regionale nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. Nel caso di concorso di consigli regionali di disciplina egualmente competenti per territorio, si applica, per stabilire la competenza, il principio della prevenzione, avuto riguardo al momento dell'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nell'apposito registro di cui all'art. 38, comma 1.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è in ogni caso acquisita, qualunque ne sia la fonte. È sempre iscritta, anche d'ufficio, notizia di illecito disciplinare quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di un giudizio penale.

Art. 32

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:



- a) il proscioglimento, con la formula: «*non esservi luogo a provvedimento disciplinare*»;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 33

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'inculpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'inculpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'inculpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi e quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'inculpato nell'albo.

Art. 34

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale che abbia ad oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.



Art. 35

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'inculpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
 - b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio regionale di disciplina che ha emesso la decisione, in composizione differente dalla composizione che ha deciso.

Art. 36

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di 5 anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato, il termine prescrizionale per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 35, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine di prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito oppure dalla notifica della decisione del consiglio regionale di disciplina e della decisione del consiglio nazionale di disciplina, se adito. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 37



Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio regionale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 38

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 30, comma 4, il presidente del consiglio regionale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità di procedura.
2. Qualora il consiglio regionale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare secondo predefiniti criteri di turnazione dipendenti dalla data di iscrizione della notizia dell'illecito nel registro di cui al comma 1, e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un collegio regionale diverso da quello dell'inculpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio regionale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. La commissione designata delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale la guida è iscritta, all'interessato e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 39



1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio regionale di disciplina approvi il capo d'inculpazione, ne da' comunicazione all'inculpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'inculpato contiene:

1) il capo d'inculpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'inculpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito espresso in forma chiara e precisa con l'enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;

2) l'avviso che l'inculpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, personalmente o con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio regionale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'inculpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'inculpato. La citazione contiene:

1) le generalità dell'inculpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'addebito con l'enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi



sono contraddistinti da lettere o da numeri;

- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio regionale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'inculpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'inculpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio regionale di disciplina intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l'inculpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio regionale di disciplina; l'inculpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
- f) nel dibattimento il consiglio regionale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'inculpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'inculpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
- g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'inculpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
- h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e da' la parola all'inculpato e al suo difensore, per le loro conclusioni;



i) assunte le conclusioni, il consiglio regionale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza dell'inculpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata con lettera raccomandata a.r. all'inculpato, al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale l'inculpato è iscritto, al ministero vigilante, al consiglio direttivo del Collegio Nazionale.

Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

Art. 40

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere deliberata dal consiglio regionale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio regionale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresi' efficacia se il consiglio regionale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione



dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato puo' proporre ricorso avanti il Consiglio Nazionale di disciplina nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio regionale di disciplina da' immediata notizia del provvedimento al consiglio direttivo del Collegio regionale presso il quale é iscritta la guida affinché vi dia esecuzione.

Art. 41

1. Avverso le decisioni del consiglio regionale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della decisione, avanti il Collegio Nazionale di disciplina da parte dell'inculpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio direttivo del collegio regionale presso cui l'inculpato è iscritto.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. Al procedimento avanti il Collegio Nazionale si applicano le norme dettate per il procedimento di primo grado, in quanto compatibili.

Art. 42

1. La decisione emessa dal consiglio regionale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio regionale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della decisione all'inculpato. L'inculpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio direttivo del collegio



regionale al cui albo è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio direttivo, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio regionale di disciplina e gli invia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. La guida radiata può chiedere di essere nuovamente iscritta decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Norma di chiusura

Art. 43

Tutto ciò che nel presente codice è previsto per le guide alpine deve ritenersi applicabile agli aspiranti guide alpine, agli accompagnatori di media montagna e alle guide vulcanologiche.

Milano, 17 luglio 2014